



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Segnalazione al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249**

Premessa

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione contemplati dall'art. 1, comma 6, lettera c) n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249¹, che conferisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità) il potere di segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, che possano contribuire all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni, l'Autorità intende formulare alcune osservazioni critiche, suggerite dalla pratica della propria attività istituzionale in materia di organizzazione e tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni (ROC), in relazione ad alcuni profili del vigente regime delle partecipazioni nelle imprese editoriali, quale risultante dalla recente novella della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*", ad opera dell'art. 41-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Si anticipa che la problematicità dell'attuale sistema normativo è riconducibile al fatto che il nuovo regime degli assetti societari non consente a questo Garante, per quanto si esporrà in prosieguo, di esercitare fattivamente il compito di assicurare la trasparenza degli assetti societari nell'ambito della propria attività istituzionale di tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni (di seguito anche solo ROC), nonché di controllo e sanzione delle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (il cd. SIC), così attentando a quella esigenza di trasparenza che da

¹ Recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata in G.U. n. 177 del 31 luglio 1997.

il
4

sempre costituisce un valore primario di riferimento di tutta la legislazione vigente in materia di editoria.

L'Autorità ha difatti riscontrato che le recenti modifiche apportate all'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 416/1981 ad opera dell'art. 41 *bis*, comma 2, del d.l. n. 207/2008, in tema di partecipazioni di controllo, rendono di fatto oltre modo difficoltoso, quando non impossibile, il compito dell'accertamento della effettiva titolarità delle società editoriali qualora sussistano partecipazioni di controllo indiretto.

Si tratta di modifiche che rendono difficile all'Autorità, nel settore editoriale, come peraltro già in quello radiotelevisivo, l'esercizio del potere di vigilanza sulla trasparenza degli assetti societari.

La trasparenza degli assetti societari, è appena il caso di rammentarlo, è strumentale al fondamentale valore costituzionale e comunitario della libertà di manifestazione del pensiero, che può essere assicurata soltanto da un sistema giuridico che respinga sin dal livello normativo posizioni mono/oligopolistiche di alcune imprese a danno della concorrenza. Ciò che è possibile innanzi tutto se esiste un sistema normativo che consenta all'Autorità di settore, preposta alla salvaguardia della concorrenza e del valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di avere agevole e piena contezza degli assetti societari.

1. La novella legislativa

Il citato art. 41-*bis*, comma 2, del d.l. n. 207/2008 ha modificato l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nei termini di seguito esposti:

- a) al quarto comma dell'art. 1, il primo periodo è stato sostituito dal seguente:
“Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione

di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche”.

b) il sesto comma dell'art. 1 è stato sostituito dal seguente: “Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249”.

L’innovazione legislativa in esame ha introdotto quindi la possibilità che la titolarità della partecipazione di controllo su di una impresa editoriale possa fare capo anche a società controllate indirettamente – e senza che la nuova legge ponga limiti al riguardo - da persone fisiche; inoltre essa ha consentito, superando il divieto precedentemente vigente, che la partecipazione di controllo possa essere intestata anche a società fiduciarie, purché le stesse comunichino a questa Autorità i nominativi dei fiducianti.

2. Gli effetti della novella legislativa sull’attività istituzionale dell’Autorità

Orbene, gli elementi così introdotti minano alla radice la possibilità di fare trasparenza sull’ultimo “anello” della catena delle partecipazioni riflettenti l’assetto proprietario di una società editoriale.

Nella sua formulazione precedente, l’art. 1, comma 4 della legge n. 416/81 prevedeva con chiarezza che: “[...] la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche”. Così facendo, esso imponeva quindi un preciso limite alle partecipazioni di controllo indiretto,

stabilendo che quantomeno al terzo livello della catena partecipativa, e cioè dopo due passaggi proprietari al massimo, dovesse di necessità essere identificabile una persona fisica, o una società direttamente controllata da una persona fisica, o, infine, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 416/1981, una società con azioni quotate in borsa.

La disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2, d.l. n. 207/2008, per converso, nel prevedere che "[...] *la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche*", consente invece partecipazioni di controllo indiretto mediate anche *ad libitum*, introducendo così un palese, serissimo ostacolo ai fini dell'individuazione della persona fisica che eserciti effettivamente il controllo sulle imprese editoriali. Ampliandosi indefinitamente gli anelli della catena societaria, infatti, si rende estremamente problematico, come si è accennato in premessa, risalire al controllante di ultimo grado, l'effettivo *dominus* dell'impresa editoriale.

In altri termini, la nuova norma ha a ben vedere eliminato ogni limite, in materia, in quanto non v'è dubbio (per quanti sforzi possano essere compiuti) che non c'è società il cui controllo almeno indiretto non sia alla fine dei conti riconducibile a persone fisiche.

Le difficoltà poste dalla novella risultano con particolare evidenza nei casi, già registrati nell'esperienza applicativa del ROC, in cui vengano in rilievo società estere o anche solo "esterovestite", le quali, ricadendo in un regime normativo diverso, potrebbero fungere da strumento per vanificare l'efficacia dell'attività di vigilanza, la quale non può utilmente dispiegarsi su ordinamenti giuridici cui afferiscano obblighi di trasparenza degli assetti societari meno stringenti.

La novella, dunque, incide notevolmente sulle attività istituzionali di questa Autorità, cui compete la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5 della legge n. 249/97, e così la vigilanza sugli assetti societari delle imprese editoriali.

Per quanto si avrà modo di evidenziare nel paragrafo seguente, infatti, l'attività di competenza di questa Autorità non può prescindere dalla valutazione della conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente, sia in sede di iscrizione al R.O.C. che in occasione dell'aggiornamento annuale cui le imprese iscritte sono tenute ai sensi dell'art. 11 della delibera n. 662/08/CONS.

Analoghe considerazioni devono svolgersi pure per il settore radiotelevisivo, e ciò a far data da prima dell'abrogazione, ad opera dell'art. 54 del d.lgs. n. 177/05 (T.U. della radiotelevisione), dell'art. 17, comma 2, della legge n. 223/1990 (cd. legge Mammi). Se tale ultimo intervento normativo ha reso ammissibili partecipazioni di controllo indiretto, per così dire, "all'infinito", senza alcun vincolo a rendere conoscibile la persona fisica detentrica del controllo di ultima istanza, pure la disciplina abrogata consentiva che il controllo in capo a persone fisiche e soggetti assimilati si determinasse ad un livello della catena partecipativa ben successivo al terzo, con evidenti e gravi riflessi sull'effettività della vigilanza. La disposizione richiedeva, infatti, solamente che fossero *"comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto"*.²

3. Le competenze dell'Autorità in materia di ROC

Al fine di comprendere appieno le ricadute pratiche negative sull'intero sistema giuridico della novella, vale ricordare qui brevemente la centralità che le situazioni di controllo nel settore delle comunicazioni elettroniche rivestono ai fini delle competenze del Garante.

² Non tragga invece in inganno il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 416/1981 alle società il cui oggetto comprenda l'attività radiotelevisiva: il richiamo è esclusivamente correlato all'individuazione dei soggetti abilitati ad esercitare l'attività di impresa editrice di giornali quotidiani.

All'Autorità compete la tenuta del Registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge n. 249/97³.

Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro, menzionato al numero 5 del comma 6 dell'art. 1 della legge 249/97, è stato adottato con delibera 236/01/CONS⁴, sostituita dalla delibera n. 666/08/CONS a decorrere dal 26 dicembre 2008.

Con la prima delibera menzionata l'Autorità ha istituito il Registro degli operatori della comunicazione, ha indicato i soggetti obbligati all'iscrizione al Registro, le modalità di organizzazione e tenuta del medesimo, le condizioni e le modalità di iscrizione ad esso, la disciplina delle comunicazioni rilevanti e delle cancellazioni dal Registro, e dettato altre disposizioni generali di tipo sanzionatorio.

Il Regolamento vigente, all'art. 8 (rubricato "*Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti*"), prescrive l'obbligo, per i soggetti che al momento dell'iscrizione controllino- o acquisiscano successivamente il controllo di - uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro, di darne specifica comunicazione entro 30 giorni, mediante

³ L'art. 1 cit. prevede, infatti, tra le specifiche competenze della Commissione per le infrastrutture e le reti, le seguenti funzioni: "5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5".

⁴ Successivamente modificata con delibere nn. 403/01/CONS, 404/01/CONS, 25/02/CONS, 129/03/CONS, 130/03/CONS e 502/06/CONS.

SM

una dichiarazione da redigersi secondo un apposito modulo (modello 12/ROC). La dichiarazione deve contenere l'indicazione del fatto o negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché l'elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto al voto. Tali obblighi di comunicazione si applicano, per espressa previsione normativa dell'art. 10 Regolamento ROC, anche ad ogni modificazione dei fatti, negozi e accordi oggetto di dichiarazione.

Le disposizioni, che impongono l'obbligo di rendere all'Autorità comunicazioni rispondenti al vero, sono presidiate a livello sanzionatorio dai commi da 29 a 32 dell'art. 1 della legge 249/97⁵, come dispone l'art. 24 del Regolamento.

4. Segue. Le forme di controllo e di collegamento societario previste dall'ordinamento giuridico delle comunicazioni e la loro rilevanza per la tenuta del ROC

Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori della comunicazione impone, quindi, per quanto qui interessa, la tempestiva comunicazione delle situazioni di controllo "ai sensi della vigente normativa generale e speciale". La comunicazione di una situazione di controllo deve essere operata con le modalità e i contenuti indicati nel Regolamento medesimo; il relativo obbligo è presidiato da sanzioni amministrative in caso di inottemperanza.

Gli artt. 8 e 10 del Regolamento ROC, in precedenza richiamati, costituiscono fedele declinazione dell'art. 1 della legge n. 416/81⁶, che, al comma 8, prescrive l'obbligo,

⁵ Il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249/97 dispone, infatti, testualmente: "I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 c.c.". L'art. 2621 c.c., a sua volta, elenca i comportamenti che integrano il reato di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, e commina per tali reati la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 2 a 20 milioni di vecchie lire, salvo che il fatto costituisca più grave reato (il richiamo dell'art. 1 comma 29 della legge 249/97 all'art. 2621 c.c. è operato solo ai fini della determinazione della pena, e non anche ai fini della applicazione della disciplina ivi contenuta).

⁶ Ma analoghe considerazioni, pur in difetto di una previsione legislativa espressa, varrebbero per il settore radiotelevisivo.

in capo alle persone fisiche e alle società controllanti, di dare comunicazione scritta del controllo alla controllata e al ROC. La citata norma di legge infatti dispone:

“Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria [sostituito ora dal ROC, n.d.r.] entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
- e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite”.

Orbene, l'introduzione di situazioni di controllo indiretto con “catena” prolungabile *ad libitum*, com'è avvenuto con la recente novella legislativa, rende estremamente difficile all'Autorità vegliare sul rispetto di tale articolo, e assumere le appropriate

2)

iniziative sanzionatorie in tutti quei casi in cui l'obbligo di comunicazione sia infranto ovvero le comunicazioni non rispondano al vero⁷.

La necessità che l'Autorità sia posta in condizione di conoscere con esattezza gli assetti societari rivela anche sotto l'ulteriore specifico profilo degli effetti che l'accertamento delle situazioni di controllo potrebbe avere. Tale accertamento, infatti, può condurre, sia pure quale conseguenza estrema, fino alla cancellazione della società editoriale dal ROC. L'art. 1, comma 4 della legge n. 416/81 sanziona infatti con la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249/97 il caso in cui non siano individuabili le persone fisiche titolari della partecipazione di controllo delle società titolari delle azioni aventi diritto di voto o delle quote delle società editoriali, ovvero le persone fisiche che controllino le società titolari della partecipazione di controllo delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata cui sono intestate le azioni aventi diritto di voto o delle quote delle società editoriali. Di conseguenza, la novella, rendendo difficile risalire al *dominus* dell'impresa con la eccessiva gravosità dell'accertamento medesimo rende assai incerta e, in definitiva, poco "credibile" la comminatoria legale della eventuale cancellazione dal Registro.

Merita poi essere specificamente evidenziato che tra gli obblighi di comunicazione gravanti sulle società editoriali iscritte al ROC v'è l'obbligo di comunicare, tra i di-

⁷ In stretta connessione con il citato comma 8 dell'art. 1 legge n. 416/08 opera l'art. 3, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, il quale testualmente dispone : "2. Il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata" (enfasi aggiunta).

52

versi dati elencati nell'art. 1, comma 7, legge n. 416/81 cit., l'elenco dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute⁸.

Orbene, anche per questo aspetto la novella è fonte di serie disfunzioni.

Le società controllate, tenute come sono alla comunicazione dell'elenco dei soci delle società che comunque le controllano (direttamente o indirettamente), sono poste in oggettiva difficoltà dal fatto che si è consentito che la partecipazione di controllo su di esse possa essere intestata a società *“direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche”*.

Occorre invero avere riguardo al fatto che le informazioni relative al controllante potrebbero non essere nella disponibilità delle imprese controllate, che però, in quanto iscritte al ROC, sono pur sempre tenute alla comunicazione all'Autorità degli assetti societari cui appartengono mediante la comunicazione dell'elenco dei soci.

Le società editoriali, quindi, poiché non sono più necessariamente in grado di conoscere il nominativo della persona fisica che “a monte” le controlla, rischiano ora, in seguito alla riforma legislativa, di non poter conseguire -per causa a loro in realtà non imputabile- l'iscrizione al Registro, ovvero di poter decadere dalla iscrizione stessa; per non dire del rischio di perdere i benefici che la legge subordina all'iscrizione al ROC.

5. Segue. Le situazioni di controllo societario e la loro rilevanza ai fini dell'accertamento delle posizioni dominanti e dell'erogazione dei contributi per l'editoria

⁸ L'articolo 1, comma 7 della medesima legge prevede infatti:

“Le imprese di cui ai commi precedenti [imprese editrici di giornali, n.d.r.] sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11 [successivamente sostituito dal ROC di cui al n. 5) del comma 6, dell'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249, n.d.r.]:

[...]

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute”.

Le situazioni di controllo e collegamento rilevano, oltre che ai fini della disciplina del ROC, anche rispetto all'esercizio di un'altra competenza, assai importante, dell'Autorità: l'accertamento circa l'esistenza di posizioni dominanti.

L'art. 3 della legge n. 67/87 individua analiticamente il contenuto delle situazioni di controllo e collegamento rilevanti per la verifica, da parte dell'Autorità, circa l'esistenza di posizioni dominanti nel settore dell'editoria. E un regime simile è dettato dall'art. 43 del TU sulla radiotelevisione.

Ebbene l'incertezza che la novella legislativa produce in ordine alle titolarità della partecipazione di controllo della società editoriale riverbera effetti pregiudizievoli anche sulla verifica, che fa carico all'Autorità, in ordine all'esistenza di posizioni dominanti nel predetto settore.

Come si è esposto in precedenza, i medesimi effetti pregiudizievoli fin qui rappresentati si pongono pure relativamente all'ambito radiotelevisivo, per la disciplina normativa vigente che a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 54 Testo unico della radiotelevisione, dell'art. 17 della cd. legge Mammi addirittura sottrae il settore radiotelevisivo di una qualsivoglia legislazione in materia di trasparenza degli assetti societari; ma la disciplina di settore, già prima dell'adozione del Testo Unico radiotelevisivo, ingiustificatamente condizionava la legittimità delle partecipazioni di controllo indiretto alla sola possibilità di individuare le persone fisiche titolari delle azioni aventi diritto di voto, a qualsiasi livello della catena partecipativa.

Infine, le situazioni di controllo o collegamento emergenti dal ROC possono avere rilievo anche ad altri fini, e specificamente per la concessione o negazione dei contributi per l'editoria. Tanto ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250⁹, il quale consente la corresponsione dei contributi economici nei limiti di una

⁹ Recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa".

testata per ciascuna società¹⁰; e soprattutto in forza del disposto del comma 11-ter del medesimo articolo 3, che prevede: “...i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano”¹¹.

La delicatezza della problematica è acuita dalla previsione dell'art. 1, comma 574, della legge n. 266/2005, per cui “Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi”.

I dati del ROC assumono perciò valenza anche sul piano della concessione dei contributi all'editoria, quanto meno come presupposti dell'istruttoria che deve essere svolta dal competente Dipartimento. Anche sotto questo profilo si comprende, pertanto, che la verifica relativa alla correttezza e veridicità dei dati comunicati debba essere effettivamente possibile, al fine di assicurare la trasparenza nel settore.

6. Conclusioni

Alla luce dell'analisi svolta nei precedenti paragrafi, l'Autorità auspica che il Governo valuti l'opportunità di promuovere un intervento normativo volto a circoscrivere la portata dell'art. 41-bis del d.l. n. 207/2008 con riferimento alla possibilità, oggi illimitatamente ammessa, di partecipazioni societarie di controllo indiretto nelle società editoriali, in modo tale da permettere alle competenti strutture di questa Autori-

¹⁰ L'art. 3 citato nel testo prevede più precisamente: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:

a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

b) editino la testata stessa da almeno tre anni;

[...]

¹¹ I contributi sono erogati sempre che sussistano talune altre condizioni, desumibili anche dai dati del ROC, indicate dal cit. art. 3, comma 2, legge n. 250/1990: si pensi, a titolo esemplificativo, all'attività esercitata da imprese costituite come cooperativa giornalistica da almeno tre anni.

tà di acclarare in modo sufficientemente lineare ed inequivocabile l'effettiva titolarità delle società editoriali.

Analoghe considerazioni devono esprimersi per la disciplina del controllo societario nel settore radiotelevisivo.

Si auspica, pertanto un intervento legislativo organico ed omogeneo per i settori editoriale e radiotelevisivo. Tale intervento unitario ripristinerebbe efficacia ed efficienza all'azione di verifica della trasparenza e conoscibilità delle compagini societarie dell'Autorità e, allo stesso tempo, garantirebbe alle imprese di settore, indipendentemente dal mercato in cui esse operano, simmetria di requisiti e di parametri normativi in materia di titolarità dell'impresa (e uniformità dei connessi obblighi di comunicazione all'Autorità).

Il Presidente
Corrado Calabrò

